



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 15 - 16 APRILE 2025

Sommario

Atti parte 2

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 173 del 21.03.2025

PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE DELL'AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE N. 86/APC DEL 27/02/2025 RECANTE: "L.R. N. 47/92 ART. 2. - CARTA DI LOCALIZZAZIONE DEI PERICOLI DA VALANGA (C.L.P.V.) CONTENENTE LA LOCALIZZAZIONE DELLE AREE CHE PRESENTANO PERICOLI POTENZIALI DI CADUTE VALANGHE. APPROVAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI PERIODICI (VERSIONE 1.0)"

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC025/144 del 08.04.2025

AU 241 - ECO.LAN. S.p.A.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato dalla fonte rinnovabile FORSU e altri scarti agroindustriali e del metanodotto per immissione in rete del biometano prodotto. Aggiornamento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto per l'immissione in rete del biometano.

REGIONE ABRUZZO - DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

Determinazioni

Determinazione n. DPE015/91 del 08.04.2025

Codice Univoco PE/D/4091. Ditta FATER S.p.A. Concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso Civile e Antincendio dal corpo idrico Piana del Fiume Pescara, mediante n. 1 pozzo nel Comune di Spoltore (art. 22, Decreto 2/Reg./2023).

REGIONE ABRUZZO - DPF - DIPARTIMENTO SANITÀ

Determinazioni

Determinazione n. DPF011/12 del 03 Aprile 2025

L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 – art. 25. Autorizzazione alla Associazione "ITALICUM GUARDIE AMBIENTALI ETS ODV

SEDE NAZIONALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI” – Sede Legale via Manzoni 248 - Roseto degli Abruzzi (TE), allo svolgimento di un Corso di Formazione per Guardie Zoofile.

REGIONE ABRUZZO - DPG - DIPARTIMENTO SOCIALE – ENTI LOCALI - CULTURA

Determinazioni

Determinazione n. DPG022/100 dell’08 Aprile 2025

L.R. n. 38/04 e ss.mm.ii. – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi. CONFERMA ISCRIZIONE – DGR n.72 del 31.01.2024 - P.I.A.O. 2024/2026 – e DGR n.63 del 31.01.2025 - P.I.A.O. 2025/2027 - Annualità 2025 - Verifica sussistenza dei requisiti ai fini della permanenza dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi. Sezione “A” – “ALBA CITTA’ FUTURA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Cod. fisc. 00579020678 - con sede legale in Via G. Mazzini n. 8 – 64011 Alba Adriatica (TE)” –.

Determinazione n. DPG022/101 dell’08 Aprile 2025

L.R. n. 38/04 e ss.mm.ii. – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi. CONFERMA ISCRIZIONE – DGR n.72 del 31.01.2024 - P.I.A.O. 2024/2026 – e DGR n.63 del 31.01.2025 - P.I.A.O. 2025/2027 - Annualità 2025 - Verifica sussistenza dei requisiti ai fini della permanenza dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi. Sezione “A” – “ATES SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - Cod. fisc. 01217770690 - con sede legale in Via P. U. Frasca, snc – 66100 Chieti” –.

REGIONE ABRUZZO - DPG - SOCIALE - ENTI LOCALI - CULTURA

Determinazioni

DETERMINAZIONE N. DPG022/105 DEL 09 APRILE 2025

L.R. n. 38/04 e ss.mm.ii. – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi. CONFERMA ISCRIZIONE – DGR n.72 del 31.01.2024 - P.I.A.O. 2024/2026 – e DGR n.63 del 31.01.2025 - P.I.A.O. 2025/2027 - Annualità 2025 - Verifica sussistenza dei requisiti ai fini della permanenza dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi. Sezione “A” – “HS2 – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Cod. fisc. 02645830692 - con sede legale in Corso Mazzini n. 368/F3 – 66054 VASTO (CH)” –.

COMUNE DI TORTORETO

Atti degli Enti locali

Avviso

AVVISO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE

CITTÀ DEL VASTO

Atti degli Enti locali

Avviso pubblico

Approvazione finale variante di destinazione urbanistica relativa all’area denominata ex mattatoio comunale in ossequio all’art. 58 del D.L. 112/2008 come previsto dal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2024.

PROVINCIA DI CHIETI

Atti degli Enti locali

Decreto motivato determinazione dell’indennità provvisoria e occupazione d’urgenza n. 3 del 08 aprile 2025

PTRV 2001-03 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELL’ASSE DI COLLEGAMENTO DEL PORTO DI ORTONA CON LA A14 (CH) – LAVORI RESIDUALI DI CUI AL CONTRATTO PRINCIPALE - PERIZIA DI VARIANTE.



**DRG DIREZIONE GENERALE
DRG000 UFFICI DI SUPPORTO**

DGR n. 173 del 21/03/2025

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINAZIONE DELL'AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE N. 86/APC DEL 27/02/2025 RECANTE: "L.R. N. 47/92 ART. 2. - CARTA DI LOCALIZZAZIONE DEI PERICOLI DA VALANGA (C.L.P.V.) CONTENENTE LA LOCALIZZAZIONE DELLE AREE CHE PRESENTANO PERICOLI POTENZIALI DI CADUTE VALANGHE. APPROVAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI PERIODICI (VERSIONE 1.0)"



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del:	21/03/2025	
Presidente:	MARCO MARSILIO	
Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DRG DIREZIONE GENERALE
DRG000 UFFICI DI SUPPORTO
DRG000001 Ufficio Supporto al Direttore

OGGETTO: Presa d'atto della Determinazione dell'Agenzia di Protezione Civile n. 86/APC del 27/02/2025 recante: "L.R. n. 47/92 art. 2. - Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.) contenente la localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di cadute valanghe. Approvazione degli aggiornamenti periodici (versione 1.0)"

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – "*Codice della protezione civile*" (GU n.17 del 22/1/2018);

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 1993 n. 72 - "*Disciplina delle attività Regionali di Protezione Civile*";

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e, in particolare, il comma 2, lettera a), dell'articolo 94, rubricato "*Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali*" che conferisce alle regioni e agli enti locali una serie di funzioni, tra cui l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

Vista la Legge Regionale n. 47 del 18 giugno 1992 recante "*Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga*" che disciplina per la Regione Abruzzo la tematica del rischio valanghe;

Rilevato che la suddetta Legge Regionale 47/92:

- all'art. 2 c. 2 prevede quale adempimento, da parte della Giunta Regionale, l'approvazione degli aggiornamenti periodici della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.);
- all'art. 3, comma 1, stabilisce che alla predisposizione della Carte di localizzazione dei pericoli da valanga provvede il Servizio per la Protezione Civile, che si avvale della collaborazione dell'Ispettorato regionale delle foreste, degli Ispettorati ripartimentali provinciali e delle strutture territoriali dello Stato nonché dei Servizi del Genio Civile e delle Comunità Montane, secondo criteri e metodi preventivamente concordati;
- all'art. 3, comma 2, prevede che l'attività di cui all'art. 2 è coordinata dal Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe - CO.RE.NE.VA. che svolge compiti di consulenza tecnica della Giunta regionale e d al quale compete anche di formulare il parere di congruità sugli elaborati definitivi da sottoporre alla approvazione della Giunta regionale;

Viste:

- la L.R. n. 46 del 20 dicembre 2019 "*Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile*", come modificata dalla L.R. n. 38 del 1° dicembre 2020;
- la D.G.R. n. 886/P del 31.12.2020 recante "*Atto di organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile*", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico n. 204 Speciale in data 29.12.2021;

- la D.G.R. n. 822 del 13/12/2021, pubblicata sul BURAT n.204 (speciale) del 29/12/2021, recante “Provvedimenti in merito all’operatività dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ex artt. 6 e 19 della L.R. Abruzzo n.46 del 20/12/2019 e s.m.i.”, con la quale si stabilisce, tra l’altro, il subentro dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile nei compiti e nelle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza delle Strutture del Dipartimento Territorio – Ambiente, soppresse con il medesimo atto, ex Servizi DPC029, DPC030 e DPC031;
- altresì, la L.R. n. 5 dell’11.03.2022 che all’art. 18 ha apportato modifiche all’art. 22 della L.R. 46/2019;
- la D.G.R. n. 586 del 18.09.2023 con la quale è stato confermato l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile al Dott. Mauro Casinghini, ai sensi dell’art. 19, comma 6, D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

Vista la Determinazione Direttoriale n. 86/APC del 27/02/2025 recante “L.R. n. 47/92 art. 2. - Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.), contenente la localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta valanghe. Approvazione degli aggiornamenti periodici (versione 1.0)” in Allegato 1 al presente atto;

Rilevato che la suddetta Determinazione n. 86/APC/2025 è stata trasmessa, con nota prot. n. APC/0083581/25 del 3/03/2025, dal Direttore dell’Agenzia di PC, Dott. Mauro Casinghini, alla Direzione Generale per gli adempimenti di competenza, in quanto ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. 47/1992 è la Giunta Regionale che approva la suddetta Carta e i relativi aggiornamenti periodici e in virtù di quanto stabilito nella nota del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” prot. 58736 del 13/02/2023 e relativo verbale del 02/05/2022 ad essa allegato, e del verbale della seduta di Giunta Regionale del 19/06/2023 in ordine alla Direzione competente alla presentazione delle proposte di deliberazione su proposta dell’Agenzia di PC;

Vista la documentazione allegata alla citata Determinazione n. 86/APC/2025, consultabile e scaricabile al link , congiuntamente a tutti gli allegati costituiti da:

- Relazione tecnica generale in formato pdf (*Allegato 1*);
- Schede identificative degli eventi valanghivi 2017 – 2024 individuati a seguito di indagine sul terreno in formato pdf (*Allegato 2*);
- Metadati degli impianti 2025 in formato pdf (*Allegato 3*);
- Metadati delle opere di difesa 2025 in formato pdf (*Allegato 4*);
- SHP_CLPV_2025 (*Allegato 5*);
- STILI_2025 (*Allegato 6*);
- Progetto QGIS “CLPV_agg_Versione_1.0_2025.qgz” (*Allegato 7*);

Preso atto, sulla base di quanto dichiarato e sottoscritto nella Determinazione n. 86/APC/2025, del parere favorevole espresso sotto il profilo della legittimità dalla Dirigente del Servizio “Prevenzione dei Rischi di Protezione civile – APC001” e del parere favorevole espresso dal Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile (APC), in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al medesimo;

Dato atto, che il presente provvedimento non prevede oneri a carico del Bilancio regionale;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate

- 1. di prendere atto** di quanto approvato con Determinazione n. 86/APC/2025 recante “L.R. n. 47/92 art. 2. - Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.), contenente la localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta valanghe. Approvazione degli aggiornamenti periodici (versione 1.0)” (in Allegato 1 al presente atto consultabile e scaricabile al link congiuntamente a tutti gli allegati);

2. **di prendere atto altresì** che il presente atto non prevede oneri a carico del Bilancio regionale;
3. **di dare mandato** all’Agenzia regionale di Protezione Civile di notificare a tutti i Comuni interessati il presente atto per gli adempimenti consequenziali di cui all’art. 11 della L.R. 47/92;
4. **di pubblicare** sul B.U.R.A.T. il presente atto e la Determinazione n. 86/APC/2025 completa di tutti gli allegati.



**DRG DIREZIONE GENERALE
DRG000 UFFICI DI SUPPORTO**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Antonio Sorgi
(Firmato elettronicamente)

DIRETTORE
DRG DIREZIONE GENERALE
Antonio Sorgi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A00 PRESIDENTE Ricostr.ne;Prot. civile;Prog.ne naz.le,comun. pol. eur.;Deleg. Roma;Avv.ra;Stampa;Affari giunta;Indir. contr. AGIR;Progr.
restart;Urb. Terr.;Demanio m.;Paesaggi;Energia;Rifiuti;Turismo.
Marco Marsilio
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS**

Nome allegato: 9393521.pdf

Impronta B63B0E39E2E3D935263844B56EEAADD8A950FDD078AA9DBD862335A7AA78DEE8

Nome allegato: DETERMINA DIR APC n.86 del 27.02.2025 approvazione aggiornamenti periodici CLPV_signed_signed.pdf

Impronta 6550715EF8253E5C7FBB8CC73C9ABD2C6295F1E0AE3D08A5C342DCD214B302DF



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DRG DIREZIONE GENERALE
DRG000 UFFICI DI SUPPORTO**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 21/03/2025 14:14:42
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
EMANUELA MURRI
SEGRETARIO

Data: 21/03/2025 14:27:02
Nr. di serie certificato: 944479494590345665

Allegati per Deliberazione n. 173 del 21.03.2025

9393521

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-04-11/9393521.pdf>

Hash: 96e094cbe8e44395a2e69c6572954002

Determinazione direttoriale n. 86/APC del 27 Febbraio 2025

Scarica:

<http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2025-04-11/determina-dir-apc-n-86-del-27-02-2025-approvazione-aggiornamenti-periodici-clpv>

Hash: 0b6445d27898c93527ca55f53411f071



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

**AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 241
AGGIORNAMENTO**

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: AU 241 - ECO.LAN. S.p.A.. Autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato dalla fonte rinnovabile FORSU e altri scarti agro-industriali e del metanodotto per immissione in rete del biometano prodotto. Aggiornamento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto per l'immissione in rete del biometano.

Proponente: ECO.LAN. S.p.A.

P.IVA/C.F.: 01537100693

Sede legale: via Arco della Posta n. 1 - Lanciano (CH) - 66034

Sede impianto e opere connesse: Comune di Lanciano (CH)

Tipologia impiantistica: Costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato dalla fonte rinnovabile FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, Provincia (CH), località "Bel Luogo", foglio 61, particelle 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 e foglio 62, particelle 1, 2, 3, 4, 27, e del relativo metanodotto per l'immissione in rete del biometano prodotto.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- il D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, con particolare riferimento agli artt. 4 e 5 sui criteri generali per la costruzione e le modifiche sostanziali di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e opere connesse e all’art. 44 (sanzioni amministrative in materia di autorizzazione);
- il D.Lgs. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” per la disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili e le procedure autorizzative specifiche;
- il D.Lgs. 190/2024 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;

VISTA l’autorizzazione unica (A.U.) n. 241 rilasciata ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003 in favore di ECO.LAN. S.p.A. con determinazione DPC025/207 del 26/06/2023;

RICHIAMATO l’art. 2 dell’A.U. n. 241 nella parte in cui dispone: “... *La dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per le aree interessate dal metanodotto, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e del D.P.R. 327/2001, saranno oggetto di successivo atto, a seguito della conclusione del relativo procedimento espropriativo ex artt. 11 e 16 del richiamato D.P.R., che questo Servizio provvederà ad avviare nei termini richiamati in narrativa.*”

PRESO ATTO del verbale di consegna parziale lavori del 10/06/2024 trasmesso dal proponente con nota prot. 0008943 del 12/06/2024, agli atti con prot. RA 0244001/24 del 13/06/2024;

RICHIAMATI gli atti di seguito elencati relativi agli adempimenti per l’avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001 per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto per l’immissione in rete del biometano prodotto:

- il proponente ha trasmesso polizza fideiussoria a garanzia delle procedure espropriative necessarie ai sensi della D.G.R. 789/2016, con nota prot. 0004086 del 13/03/2023, agli atti con prot. n. 0108569/23 del 13/03/2023;
- il Servizio Genio Civile di Pescara, Ufficio Espropri con nota prot. n. 0504408/23 del 14/12/2023 ha chiesto l’aggiornamento della documentazione per l’avvio del procedimento espropriativo;
- il proponente, in data 27/6/2024 (nota prot. n. 0009805, agli atti con prot. n. 0265110/24), ha trasmesso le integrazioni e modifiche al piano particellare di esproprio riferito al tracciato del metanodotto;



- questo Servizio ha predisposto n. 14 comunicazioni indirizzate agli Enti pubblici ed intestatari catastali interessati dall'intervento per l'avvio del procedimento espropriativo per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e, con nota prot. n. 0402418/24 del 17/10/2024, la delega al proponente per la loro trasmissione a mezzo raccomandata AR;
- il proponente ha restituito a questo Servizio la documentazione attestante la trasmissione delle comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo secondo le indicazioni della delega ricevuta in data 3/1/2025 (nota prot. 0000125, agli atti con prot. n. 0001334/25);
- alcuni intestatari catastali hanno trasmesso osservazioni in data 09/01/2024 e 10/01/2025, agli atti con prot. n. 0005493/25 del 09/01/2025, e nn. 0007653/25 e 0008709/25 del 13/01/2025;
- questo Servizio ha chiesto al proponente di presentare controdeduzioni (note prot. n. 0023660/25 del 22/01/2025 e nn. 0024471/25 e 00244883/25 del 22/01/2025);
- il proponente con nota prot. 0002921 del 21/02/2025, agli atti con prot. n. 0070791/25 del 21/02/2025, ha trasmesso le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, per il tramite della relazione tecnica prodotta da Società SGI S.p.A.;

PRESO ATTO che nella nota tecnica di riscontro, SGI rappresenta motivazioni tecniche che impediscono lo spostamento del nuovo metanodotto richiesto dagli osservanti, come di seguito specificato:

- la posizione del nuovo metanodotto è vincolata dalla presenza nell'impianto esistente PIDI 8A e dal relativo stacco predisposto; di conseguenza il metanodotto deve staccarsi dall'impianto esistente in direzione Est;
- il tracciato prosegue poi il suo percorso in direzione Est con andamento rettilineo al fine di affrontare il successivo cambio di quota seguendo la linea di massima pendenza intercettando il minor numero di mappali catastali;
- la presenza di un traliccio AT di proprietà Terna S.p.A. richiede di mantenere adeguate distanze di sicurezza (DM 21.03.88 n.449) prescritte anche da normative interne di SGI, le quali dispongono la necessità mantenere distanze più cautelative da dispersioni elettriche che potrebbero compromettere l'integrità e quindi la sicurezza della condotta interrata;

PRESO ATTO, inoltre, che SGI propone la soluzione nella quale il tracciato del metanodotto rimane invariato ma protetto con tubo di protezione, tale da ridurre la fascia di asservimento da 12,5 m + 12,5 m a 2,5 + 2,5 m come individuata nella figura 5.1 "Planimetria catastale con fascia VPE ridotta" riportata a pagina 25 della suddetta nota tecnica di riscontro;

CONSIDERATO che il proponente non ha rappresentato motivi ostativi alla soluzione proposta da SGI come richiesto da questo Servizio con nota prot. n. 0114816/25 del 23/03/2025;

RITENUTO, pertanto, di poter accogliere le controdeduzioni fornite e la suddetta soluzione proposta da SGI, che ridurrebbe la fascia di asservimento da 12,5 metri per lato a 2,5 metri per lato, dal che deriva una notevole riduzione del coinvolgimento dei mappali;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 387/2003 "*Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*";
- ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003 "*La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica,*



potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”;

e, pertanto, che nell’ambito del procedimento unico sono state espletate le procedure per la dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sopra richiamate ai sensi del D.P.R. 327/2001;

DATO ATTO che il rilascio dell’autorizzazione unica costituisce, ai sensi del comma 4, art. 12 del D.Lgs. 387/2003, titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale;

CONSIDERATO che dall’esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi all’aggiornamento dell’autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere al rilascio dell’aggiornamento dell’autorizzazione unica n. 241 ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 per la “Costruzione ed esercizio dell’impianto per la produzione di biometano con potenza oraria pari a 417,6 Smc/h alimentato dalla fonte rinnovabile FORSU e altri scarti agro-industriali, da ubicarsi nel Comune di Lanciano, Provincia (CH), località “Bel Luogo”, foglio 61, particelle 1, 2, 52, 53, 54, 55, 56, 4078, 4118 e foglio 62, particelle 1, 2, 3, 4, 27, e del relativo metanodotto per l’immissione in rete del biometano prodotto”

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99, “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:



1. L'art. 2 dell'autorizzazione unica 241 rilasciata con determinazione DPC025/207 del 26/06/2023 è così integralmente sostituito:
*“Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.
Gli impianti e le opere connesse, ai sensi dell'art. 12 comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
Le opere connesse sono comprensive della dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e con riduzione della fascia di asservimento del metanodotto da 12,5 metri per lato a 2,5 metri per lato.
La presente autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003.
Il titolare deve provvedere, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento unico di cui al presente provvedimento.”*
2. Restano ferme tutte le altre previsioni contenute nella determinazione DPC025/207 del 26/06/2023.
3. Il presente provvedimento viene notificato alla Società ECO.LAN. S.p.A., al Sindaco del Comune di Lanciano e all'ARPA Abruzzo.
4. Il presente provvedimento è pubblicato sul BURAT.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

DETERMINA n. DPE015/91 DEL 08/04/2025

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCARA – DPE015
UFFICIO DEMANIO IDRICO INVASI E SBARRAMENTI**

OGGETTO: Codice Univoco PE/D/4091. Ditta FATER S.p.A. Concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso Civile e Antincendio dal corpo idrico Piana del Fiume Pescara, mediante n. 1 pozzo nel Comune di Spoltore (art. 22, Decreto 2/Reg./2023).

IL DIRIGENTE

[omissis]

DETERMINA**1. CONCESSIONE**

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari, dei vincoli del P.R.G.A., superate o respinte le richieste di cui non si è fatta ragione nelle premesse della presente determina e nel Disciplinare di concessione e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si concede alla Ditta FATER S.p.A. con sede legale in Via Mare Adriatico 122, nel Comune di Spoltore (PE), C.F./P.IVA 01282360682 di derivare acqua, ad uso Civile e Antincendio, dal corpo idrico Piana del Fiume Pescara in Comune di Spoltore, località Santa Teresa, Provincia di Pescara nella misura di:

- Portata media: 0,2 l/s.
- Portata massima: 2,0 l/s.
- Volume annuo complessivo: 1.900 mc/anno.
- Portata concessa in via precaria: 0,04 l/s.

2. DURATA

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determina di Concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni impartite dalle Autorità competenti e di quelle contenute nel Disciplinare di Concessione Raccolta n. 6 del 06/03/2025.

[omissis]

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Ing. Marcello D'Alberto
(Firmato digitalmente)**

**DETERMINAZIONE DPF011/12****DEL 03 APRILE 2025**

DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO SANITA' VETERINARIA E IGIENE DEGLI ALIMENTI

UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTROLLI I.Z.S.

OGGETTO: L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 – art. 25. Autorizzazione alla Associazione "ITALICUM GUARDIE AMBIENTALI ETS ODV SEDE NAZIONALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI" – Sede Legale via Manzoni 248 - Roseto degli Abruzzi (TE), allo svolgimento di un Corso di Formazione per Guardie Zoofile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954, n. 320;

VISTA la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: "legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo";

DATO ATTO che la legge n. 281/91 stabilisce che le regioni devono organizzare "corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli altri enti locali", (art. 3, comma 4, lett. b. L. 281/91);

VISTO l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall'Italia;

VISTO il D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 "Attuazione della Direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";

VISTA la Legge 22.11.1993, n. 473 "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali";

VISTO il provvedimento 18 marzo 1999, ovvero l'accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane relativo ai "Criteri informativi per il coordinamento delle attività delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo";

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 "Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281";

VISTA l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3.3.2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

VISTO il Reg. CE/388/2010, recante disposizioni applicative del Reg. CE n. 998/2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia ed il numero massimo movimentabile;

VISTA la Decisione n. 2003/803/CE che stabilisce il modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani gatti e furetti;

VISTO il Reg. CE n. 1/2005 sul benessere e sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 22 luglio 201° che proroga di 24 mesi l'O.M. 6 agosto 2008 per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina;

VISTA la Decisione 2005/91/CE sulla vaccinazione antirabbica;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189;

DATO ATTO che il comma 2 dell'articolo 6 (Vigilanza) della legge 189/04 recita: *“La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”*;

VISTA la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: *“Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione”* ed in particolare l'art. 25 che disciplina l'esercizio delle funzioni di tutela e vigilanza sull'osservanza della legge stessa, demandandone le funzioni anche alle guardie zoofile;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. DG21/130 dell'11.11.2014 ad oggetto: *“L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 – art. 25. Approvazione del Disciplinare per la formazione e la nomina delle Guardie Zoofile volontarie”*;

VISTA la richiesta dell'Associazione *“ITALICUM Guardie Ambientali ETS-ODV Sez. di Roseto*, per lo svolgimento di un Corso di Formazione per Guardie Zoofile, effettuata con nota PEC del 30.03.2025, acquisita al protocollo della Regione Abruzzo in data 04/03/2025 al n. RA/130183/25 con la quale si invia il programma;

PRESO ATTO del programma formativo indicato dall'Associazione, che risulta essere conforme a quanto previsto dal disciplinare;

DATO ATTO che nessun costo relativo allo svolgimento del Corso e dell'esame finale può essere posto a carico della Regione Abruzzo e che, pertanto, l'Associazione richiedente è tenuta ad assumere i costi per lo svolgimento del corso e per l'esame finale (compensi e rimborsi spese a Docenti, Commissari, affitto locali, attrezzature, ecc);

ATTESO che sul territorio regionale è necessario poter disporre, attraverso specifica formazione, di personale idoneo al controllo degli animali d'affezione in grado di coadiuvare gli organi preposti;

RITENUTO di poter autorizzare lo svolgimento del corso;

DATO ATTO che sul territorio regionale della Regione Abruzzo possono esercitare l'attività di Guardia Zoofila, nell'ambito del territorio provinciale di appartenenza, solo ed esclusivamente i soggetti formati e riconosciuti ai sensi del richiamato art. 25 della L.R. n. 47/2013 che siano inoltre in possesso di un tesserino con fotografia, rilasciato dagli organi della Regione Abruzzo;

ATTESO che, ottenuta la nomina a Guardia Zoofila da parte della Regione Abruzzo, l'art. 6 della Legge n. 189/04, consente alle associazioni riconosciute di chiedere la nomina delle Guardie Zoofile a Guardie Particolari Giurate, nominate con apposito decreto rilasciato dal Prefetto, addette alla vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali;

DATO ATTO che l'art. 133 e segg. del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) consente infatti al Prefetto, nel caso di specie, di nominare G.P.G. da destinare agli specifici compiti di vigilanza, limitatamente alle competenze *(vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali)* e al territorio provinciale di pertinenza, ai sensi dell'art. 25, comma 5 della L.R. n. 47/2013, per quanto concerne il territorio della Regione Abruzzo;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* e le sue successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

- 1) di autorizzare l'Associazione "ITALICUM GUARDIE AMBIENTALI ETS ODV SEDE NAZIONALE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI" – Sede Legale via Manzoni 248 Roseto degli Abruzzi (TE), allo svolgimento di un Corso di Formazione per Guardie Zoofile di cui al programma presentato dall'Associazione stessa in data 30.03.2025;
- 2) di dare atto che nessun costo relativo allo svolgimento del Corso e degli esami finali può essere posto a carico della Regione Abruzzo e che, pertanto, l'Associazione richiedente è tenuta ad assumere i costi per lo svolgimento del corso e per gli esami finali (compensi e rimborsi spese a Docenti, Commissari, affitto locali, attrezzature, ecc);
- 3) di invitare l'Associazione a richiedere a questo Servizio la nomina della Commissione d'esame indicando nella richiesta i nominativi e le qualifiche dei Commissari d'esame;
- 4) di riservare alla Regione Abruzzo la nomina del Presidente della Commissione d'esame e rinviare ad un successivo atto l'approvazione della Commissione d'esame finale del corso;
- 5) di demandare al Presidente della Commissione d'esame il compito di trasmettere i nominativi dei soggetti abilitati al Servizio Sanità Veterinaria Igiene degli Alimenti della Giunta Regionale, per la successiva iscrizione all'Albo regionale delle Guardie Zoofile, previo provvedimento del Dirigente del Servizio;
- 6) di trasmettere copia del presente provvedimento all'Associazione richiedente;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Camillo Odio
(f.to digitalmente)

L'ESTENSORE

Tina Maiori Caratella
f.to elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott.ssa Roberta Torlone
f.to elettronicamente



DIPARTIMENTO “SOCIALE – ENTI LOCALI – CULTURA”
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE – DPG022
Ufficio Terzo Settore

DETERMINAZIONE N. DPG022/100

DELL' 08 APRILE 2025

OGGETTO: L.R. n. 38/04 e ss.mm.ii. – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi. **CONFERMA ISCRIZIONE** – DGR n.72 del 31.01.2024 - P.I.A.O. 2024/2026 – e DGR n.63 del 31.01.2025 - P.I.A.O. 2025/2027 - Annualità 2025 -Verifica sussistenza dei requisiti ai fini della permanenza dell'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi. Sezione “A” – “**ALBA CITTA' FUTURA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** - Cod. fisc. 00579020678 - con sede legale in Via G. Mazzini n. 8 – 64011 Alba Adriatica (TE)” –.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE

la **L.R. 12 novembre 2004, n. 38**, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;

la **L.R. 9 novembre 2005, n. 33, art. 1, comma 7** che recita: “Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale

All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

la **L.R. 5 febbraio 2016, n. 7** “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38” con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone “2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale...”;

RICHIAMATO

il **Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112** “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

PRESO ATTO

che la L.R. 01 ottobre 2007, n. 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”, prevede, all'art. 8, comma 3, “...a decorrere dal 180°

giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la *Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";*
che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

CONSIDERATA la D.G.R. n. 832 dell'11 dicembre 2024 con la quale la Giunta regionale ha conferito ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii., l'incarico di Dirigente del Servizio "Programmazione Sociale" del Dipartimento Sociale - Enti Locali - Cultura alla Dott.ssa Romina Ciaffi;

VISTE **La D.G.R. n. 72 del 31 gennaio 2024** "art. 6 del D.l. n. 80 del 9.06.2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113. Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Regione Abruzzo. Triennio 2024 – 2026. - Annualità 2024";
La D.G.R. n. 63 del 31 gennaio 2025 "Piano integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) ex art. 6 del d.l. n. 80 del 9.06.2021 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 triennio 2025/2027 - Annualità 2025. Approvazione.";

DATO ATTO **che**, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente Ufficio, tra le società iscritte all'Albo regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi alla data del 31.12.2024, ha proceduto all'estrazione a campione, nella misura del 5%, di n. 16 cooperative sociali, giusto verbale n. 1 del 23.01.2025 depositato agli atti dell'Ufficio;
che, tra le 16 cooperative sopra indicate, è stata estratta anche la cooperativa "**ALBA CITTA' FUTURA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** - Cod. fisc. 00579020678 - con sede legale in Via G. Mazzini n. 8 – 64011 Alba Adriatica (TE)";
che, pertanto, il Servizio "Programmazione sociale", con nota PEC, protocollo n. RA/0038069/25 del 31.01.2025, ha richiesto alla cooperativa "**ALBA CITTA' FUTURA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** - Cod. fisc. 00579020678 - con sede legale in Via G. Mazzini n. 8 – 64011 Alba Adriatica (TE)" - la documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi – Sezione "A";

VISTA **la documentazione** trasmessa dalla cooperativa "**ALBA CITTA' FUTURA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** - Cod. fisc. 00579020678 - acquisita al protocollo del Servizio "Programmazione sociale" ai nn. RA/0062035/25 del 17/02/2025 e RA/0135457/25 del 01/04/2024;

DATO ATTO **che** il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione summenzionata riscontrando la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per la conferma della originaria iscrizione, giusto Provvedimento nr. 822/95, all'Albo di che trattasi – Sezione "A" - della cooperativa "**ALBA CITTA' FUTURA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** - Cod. fisc. 00579020678 - con sede legale in Via G. Mazzini n. 8 – 64011 Alba Adriatica (TE)";

RITENUTO **pertanto**, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla conferma dell'iscrizione della ditta "**ALBA CITTA' FUTURA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**" - Cod. fisc. 00579020678 - sopra meglio generalizzata, all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi – Sezione "A";

- VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;
- CONSIDERATO** che non si rilevano obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14.03.2013

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

- 1. di prendere atto che** la Cooperativa sociale “**ALBA CITTA’ FUTURA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** - Cod. fisc. 00579020678 - con sede legale in Via G. Mazzini n. 8 – 64011 Alba Adriatica (TE)” –, così come richiesto con nota PEC del Servizio “Programmazione sociale”, protocollo n. RA/0038069/25 del 31.01.2025, ha presentato la documentazione attestante la permanenza dei requisiti necessari per la conferma dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi;
- 2. di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle vigenti norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione trasmessa dalla cooperativa “**ALBA CITTA’ FUTURA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** - Cod. fisc. 00579020678 - con sede legale in Via G. Mazzini n. 8 – 64011 Alba Adriatica (TE)” –, acquisita al protocollo del Servizio “Programmazione sociale” ai nn. RA/0062035/25 del 17/02/2025 e RA/0135457/25 del 01/04/2024, riscontrando la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per la conferma della originaria iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi – Sezione “A”;
- 3. di confermare**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’iscrizione della Cooperativa Sociale “**ALBA CITTA’ FUTURA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** - Cod. fisc. 00579020678 - con sede legale in Via G. Mazzini n. 8 – 64011 Alba Adriatica (TE)” –, sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione, giusto Provvedimento nr. 822/95;
- 4. dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- 5. disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
- 6. trasmettere** copia del presente atto al Direttore regionale del Dipartimento “Sociale – Enti locali – Cultura” e all’Assessore preposto alle Politiche sociali;
- 7. disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi delle vigenti disposizioni.

L’Estensore
Patrizia Nobile
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Salvatore Gizzi
firmato elettronicamente

La Dirigente del Servizio
Avv. Romina Ciaffi
firmato digitalmente

ROMINA
CIAFFI
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
08.04.2025
16:14:10
GMT+02:00





DIPARTIMENTO “SOCIALE – ENTI LOCALI – CULTURA”
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE – DPG022
Ufficio Terzo Settore

DETERMINAZIONE N. DPG022/101

DELL'08 APRILE 2025

OGGETTO: L.R. n. 38/04 e ss.mm.ii. – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi. **CONFERMA ISCRIZIONE** – DGR n.72 del 31.01.2024 - P.I.A.O. 2024/2026 – e DGR n.63 del 31.01.2025 - P.I.A.O. 2025/2027 - Annualità 2025 - Verifica sussistenza dei requisiti ai fini della permanenza dell'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi. Sezione “A” – “**ATES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** - Cod. fisc. 01217770690 - con sede legale in Via P. U. Frasca, snc – 66100 Chieti” –.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE

la **L.R. 12 novembre 2004, n. 38**, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;

la **L.R. 9 novembre 2005, n. 33, art. 1, comma 7** che recita: “Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale

All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie “A”, “B” e “C”, dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

la **L.R. 5 febbraio 2016, n. 7** “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38” con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone “2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale...”;

RICHIAMATO

il **Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112** “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

PRESO ATTO

che la L.R. 01 ottobre 2007, n. 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”, prevede, all'art. 8, comma 3, “...a decorrere dal 180°

giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la *Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";*
che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

CONSIDERATA

la D.G.R. n. 832 dell'11 dicembre 2024 con la quale la Giunta regionale ha conferito ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii., l'incarico di Dirigente del Servizio "Programmazione Sociale" del Dipartimento Sociale - Enti Locali - Cultura alla Dott.ssa Romina Ciaffi;

VISTE

La D.G.R. n. 72 del 31 gennaio 2024 "art. 6 del D.l. n. 80 del 9.06.2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113. Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Regione Abruzzo. Triennio 2024 – 2026. - Annualità 2024";

La D.G.R. n. 63 del 31 gennaio 2025 "Piano integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) ex art. 6 del d.l. n. 80 del 9.06.2021 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 triennio 2025/2027 - Annualità 2025. Approvazione.";

DATO ATTO

che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente Ufficio, tra le società iscritte all'Albo regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi alla data del 31.12.2024, ha proceduto all'estrazione a campione, nella misura del 5%, di n. 16 cooperative sociali, giusto verbale n. 1 del 23.01.2025 depositato agli atti dell'Ufficio;
che, tra le 16 cooperative sopra indicate, è stata estratta anche la cooperativa "**ATES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** - Cod. fisc. 01217770690 - con sede legale in Via P. U. Frasca, snc – 66100 Chieti";

che, pertanto, il Servizio "Programmazione sociale", con nota PEC, protocollo n. RA/0038089/25 del 31.01.2025, ha richiesto alla cooperativa "**ATES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** - Cod. fisc. 01217770690 - con sede legale in Via P. U. Frasca, snc – 66100 Chieti" la documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi – Sezione "A";

VISTA

la **documentazione** trasmessa dalla cooperativa "**ATES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**" - Cod. fisc. 01217770690 - acquisita al protocollo del Servizio "Programmazione sociale" ai nn. RA/0088392/25 del 05/03/2025 e RA/0140073/25 del 03/04/2025;

DATO ATTO

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione summenzionata riscontrando la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per la conferma della originaria iscrizione, giusta Determinazione dirigenziale nr. DPF014/125 del 17/07/2017, all'Albo di che trattasi – Sezione "A" - della cooperativa "**ATES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** - Cod. fisc. 01217770690 - con sede legale in Via P. U. Frasca, snc – 66100 Chieti";

RITENUTO

pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla conferma dell'iscrizione della ditta "**ATES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** - Cod. fisc. 01217770690 - sopra meglio generalizzata, all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi – Sezione "A";

VISTA

la **L.R. 14 settembre 1999, n. 77**, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che non si rilevano obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14.03.2013

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

- 1. di prendere atto** che la Cooperativa sociale “**ATES SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE**” - Cod. fisc. 01217770690 - con sede legale in Via P. U. Frasca, snc – 66100 Chieti”, così come richiesto con nota PEC del Servizio “Programmazione sociale”, protocollo n. RA/0038089/25 del 31.01.2025, ha presentato la documentazione attestante la permanenza dei requisiti necessari per la conferma dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi;
- 2. di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle vigenti norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione trasmessa dalla cooperativa “**ATES SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE**” - Cod. fisc. 01217770690 - con sede legale in Via P. U. Frasca, snc – 66100 Chieti”, acquisita al protocollo del Servizio “Programmazione sociale” ai nn. RA/0088392/25 del 05/03/2025 e RA/0140073/25 del 03/04/2025, riscontrando la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per la conferma della originaria iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi – Sezione “A”;
- 3. di confermare**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’iscrizione della Cooperativa Sociale “**ATES SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE**” - Cod. fisc. 01217770690 - con sede legale in Via P. U. Frasca, snc – 66100 Chieti” –, sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione, giusta Determinazione dirigenziale nr. DPF014/125 del 17/07/2017;
- 4. dare** atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- 5. disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
- 6. trasmettere** copia del presente atto al Direttore regionale del Dipartimento “Sociale – Enti locali – Cultura” e all’Assessore preposto alle Politiche sociali;
- 7. disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi delle vigenti disposizioni.

L’Estensore
Patrizia Nobile
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Salvatore Gizzi
firmato elettronicamente

La Dirigente del Servizio
Avv. Romina Ciaffi
firmato digitalmente



ROMINA
CIAFFI
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
08.04.2025
16:16:13
GMT+02:00



DIPARTIMENTO “SOCIALE – ENTI LOCALI – CULTURA”
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE – DPG022
Ufficio Terzo Settore

DETERMINAZIONE N. DPG022/105

DEL 09 APRILE 2025

OGGETTO: L.R. n. 38/04 e ss.mm.ii. – Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi. **CONFERMA ISCRIZIONE** – DGR n.72 del 31.01.2024 - P.I.A.O. 2024/2026 – e DGR n.63 del 31.01.2025 - P.I.A.O. 2025/2027 - Annualità 2025 -Verifica sussistenza dei requisiti ai fini della permanenza dell’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi. Sezione “A” – “**HS2 – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** - Cod. fisc. 02645830692 - con sede legale in Corso Mazzini n. 368/F3 – 66054 VASTO (CH)” –.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE

la **L.R. 12 novembre 2004, n. 38**, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;

la **L.R. 9 novembre 2005, n. 33, art. 1, comma 7** che recita: “Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale

All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

la **L.R. 5 febbraio 2016, n. 7** “Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38” con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell’art. 17, che dispone “2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell’art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell’albo regionale...”;

RICHIAMATO

il **Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112** “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’art. 2, comma2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

PRESO ATTO

che la L.R. 01 ottobre 2007, n. 34 recante “Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture”, prevede, all’art. 8, comma 3, “...a decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi

elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la *Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";*
che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

CONSIDERATA

la D.G.R. n. 832 dell'11 dicembre 2024 con la quale la Giunta regionale ha conferito ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii., l'incarico di Dirigente del Servizio "Programmazione Sociale" del Dipartimento Sociale - Enti Locali - Cultura alla Dott.ssa Romina Ciaffi;

VISTE

La D.G.R. n. 72 del 31 gennaio 2024 "art. 6 del D.l. n. 80 del 9.06.2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113. Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Regione Abruzzo. Triennio 2024 – 2026. - Annualità 2024";

La D.G.R. n. 63 del 31 gennaio 2025 "Piano integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) ex art. 6 del d.l. n. 80 del 9.06.2021 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 triennio 2025/2027 - Annualità 2025. Approvazione.";

DATO ATTO

che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente Ufficio, tra le società iscritte all'Albo regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi alla data del 31.12.2024, ha proceduto all'estrazione a campione, nella misura del 5%, di n. 16 cooperative sociali, giusto verbale n. 1 del 23.01.2025 depositato agli atti dell'Ufficio;

che, tra le 16 cooperative sopra indicate, è stata estratta anche la cooperativa "**HS2 – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** - Cod. fisc. 02645830692 - con sede legale in Corso Mazzini n. 368/F3 – 66054 VASTO (CH)";

che, pertanto, il Servizio "Programmazione sociale", con nota PEC, protocollo n. RA/0038195/25 del 31.01.2025, ha richiesto alla cooperativa "**HS2 – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** - Cod. fisc. 02645830692 - con sede legale in Corso Mazzini n. 368/F3 – 66054 VASTO (CH)" - la documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi – Sezione "A";

VISTA

la **documentazione** trasmessa dalla cooperativa "**HS2 – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** - Cod. fisc. 02645830692 - acquisita al protocollo del Servizio "Programmazione sociale" al n. RA/0041131/25 del 03/02/2025;

CONSIDERATO

che si è reso necessario chiedere alla ditta interessata una integrazione alla documentazione trasmessa, giusta nota PEC Protocollo n. RA/0147842/25 del 09/04/2025, riscontrata dalla cooperativa "**HS2 – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** - Cod. fisc. 02645830692 - in pari data e assunta al protocollo di questo Servizio al nr. RA/0148747/25 del 09/04/2025;

DATO ATTO

che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione acquisita agli atti riscontrando la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per la conferma della originaria iscrizione, giusta Determinazione dirigenziale nr. DPF014/22 del 01/03/2019, all'Albo di che trattasi – Sezione "A" - della cooperativa "**HS2 – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** - Cod. fisc. 02645830692 - con sede legale in Corso Mazzini n. 368/F3 – 66054 VASTO (CH)";

RITENUTO

pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla conferma dell'iscrizione della ditta "**HS2 – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS** -

Cod. fisc. 02645830692 - sopra meglio generalizzata, all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi – Sezione "A";

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che non si rilevano obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14.03.2013

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

- 1. di prendere atto che** la Cooperativa sociale "HS2 – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Cod. fisc. 02645830692 - con sede legale in Corso Mazzini n. 368/F3 – 66054 VASTO (CH)" –, così come richiesto con nota PEC del Servizio "Programmazione sociale", protocollo n. RA/0038195/25 del 31.01.2025, ha presentato la documentazione attestante la permanenza dei requisiti necessari per la conferma dell'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi;
- 2. di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle vigenti norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione trasmessa dalla cooperativa "HS2 – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Cod. fisc. 02645830692 - con sede legale in Corso Mazzini n. 368/F3 – 66054 VASTO (CH)" –, acquisita al protocollo del Servizio "Programmazione sociale" ai nn. RA/0041131/25 del 03/02/2025 e RA/0148747/25 del 09/04/2025, riscontrando la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per la conferma della originaria iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali e loro Consorzi – Sezione "A";
- 3. di confermare**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'iscrizione della Cooperativa Sociale "HS2 – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - Cod. fisc. 02645830692 - con sede legale in Corso Mazzini n. 368/F3 – 66054 VASTO (CH)" –, sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione, giusta Determinazione dirigenziale nr. DPF014/22 del 01/03/2019;
- 4. dare atto** che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni vigenti in materia
- 5. disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
- 6. trasmettere** copia del presente atto al Direttore regionale del Dipartimento "Sociale – Enti locali – Cultura" e all'Assessore preposto alle Politiche sociali;
- 7. disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi delle vigenti disposizioni.

L'Estensore
Patrizia Nobile
firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Salvatore Gizzi
firmato elettronicamente

La Dirigente del Servizio
Avv. Romina Ciaffi
firmato digitalmente



ROMINA CIAFFI
DIRIGENTE
REGIONE
ABRUZZO
09.04.2025
13:24:12
GMT+02:00

**COMUNE DI TORTORETO
PROVINCIA DI TERAMO**

SETTORE 5

**AVVISO DI APPROVAZIONE DEFINITIVA
DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE**

IL DIRIGENTE

Vista L.R. 12 aprile 1983, n. 18;

Vista L.R. 20 dicembre 2023, n. 58;

Visto l'art. 43 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11;

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 dell' 8 aprile 2025 è stata approvata la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Tortoreto, che avrà efficacia dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- che la deliberazione e gli elaborati costituenti la variante al P.R.G. sono depositati presso gli uffici comunali e pubblicati in amministrazione trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Massimo Di Domenico

Comune di Vasto**Provincia di Chieti****AVVISO PUBBLICO**

Si avvisa che con deliberazione di C.C. n. 6 del 14/03/2025 dall'oggetto: "APPROVAZIONE FINALE VARIANTE AL P.R.G. - ART. 58 D.L. 25/06/2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 06/08/2008 N. 133 - ADOZIONE VARIANTE DI DESTINAZIONE URBANISTICA AREA DENOMINATA EX MATTATOIO COMUNALE INDIVIDUATA AL CATASTO AL FOGLIO 38 MAPPALE 527 SUB 2-3 E MAPPALE 4572 DA ZONA COMMERCIALE A ZONA RESIDENZIALE B4 (ZONA DI COMPLETAMENTO DA INTEGRARE) – PROVVEDIMENTI" è stata approvata la variante semplificata ai sensi dell'art. 79 commi da 1 a 4 della L.R. n. 58 del 20/12/2023 la quale avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURA. I relativi atti sono pubblicati ed accessibili sul sito internet comunale.

Vasto (CH), 03/04/2025

Il Responsabile del Servizio Gestione Patrimonio
Dott.ssa Silvia Celenza



**PROVINCIA
DI CHIETI**



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

PROVINCIA DI CHIETI

Servizio Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare – Espropri

oo

DECRETO MOTIVATO DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA E OCCUPAZIONE D'URGENZA N. 3 del 08 APRILE 2025

(art. 22.bis D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii., modificato ed integrato dal D. Lgs 302/2002 c. 1 e 2)

Oggetto: PTRV 2001-03 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO DEL PORTO DI ORTONA CON LA A14 (CH) – LAVORI RESIDUALI DI CUI AL CONTRATTO PRINCIPALE - PERIZIA DI VARIANTE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2

Premesso che:

- con l'Accordo di Programma del 24.03.2006 stipulato tra la Provincia di Chieti ed il Comune di Ortona, sono state disciplinate le modalità di coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento per la realizzazione dell'asse di collegamento del Porto regionale di Ortona con la A14 - 1° lotto in agro del comune di Ortona;
- con delibera del Consiglio Comunale di Ortona n. 34 del 25.05.2006 è stato ratificato il suddetto Accordo di Programma e che lo stesso ha costituito variante agli strumenti urbanistici vigenti;
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 407 del 10.10.2006 è stato approvato il progetto Definitivo dei lavori in argomento, anche ai fini della pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327;
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 449 del 03.11.2006 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di costruzione dell'asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con il Casello A14 – 1° Lotto", per un importo complessivo di € 10.329.137,98;
- con Decreto Motivato n. 56 del 23 ottobre 2007 è stata disposta l'occupazione anticipata finalizzata all'esproprio e stabilita la relativa determinazione, in via provvisoria, dell'indennità di espropriazione per i terreni in catasto individuati in agro del comune di Ortona;
- con decreto Definitivo n. 7 del 14 settembre 2015 si è provveduto ad espropriare definitivamente parte dei terreni necessari alla realizzazione dell'opera in argomento e ricompresi fra quelli occupati con Decreto Motivato sopra richiamato;

Tenuto conto che:

- a seguito di esperimento di asta pubblica, con Disposizione Dirigenziale n. 55743 del 12.09.2007 veniva definitivamente aggiudicato all'Associazione Temporanea di Imprese "Di Persio Costruzioni s.a.s. di Di Persio Luca & C. - CO.GE.PRI. s.r.l." il relativo appalto per la realizzazione dei lavori di cui alla presente;
- con Determinazione n. 1593 del 17.11.2011 veniva approvata la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 1 resasi necessaria per il completamento dei lavori;



PROVINCIA
DI CHIETI



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

- con Determinazione n. 530 del 13.07.2017 veniva approvata la Perizia di Variante Tecnica n. 2 resasi necessaria per i successivi danni derivanti da smottamenti per avverse condizioni meteo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 325 del 03/04/2023 veniva stabilito, tra l'altro, di risolvere il contratto d'appalto per l'esecuzione dei "Lavori di costruzione dell'asse di collegamento del Porto di Ortona con la A14 – 1° Lotto";
- con Decreto Presidenziale n. 45 del 18.04.2023 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto "Lavori di costruzione dell'asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con la A14 (Ch) – Lavori residuali di cui al contratto principale";
- con Determinazione Dirigenziale n. 1500 del 29.12.2023 si è preso atto sia di quanto disposto con Determinazione direttoriale n. 170 del 23.06.2023 che della determinazione n. 392 del 18.12.2023 entrambe dell'A.R.I.C., con le quali sono stati aggiudicati, tra l'altro, i "Lavori di costruzione dell'asse di collegamento del porto di Ortona con la A14 (CH) – Lavori residuali di cui al contratto principale" al R.T.I. Strade e Ambiente srl (Capogruppo/Mandataria) con sede legale in Chieti in Via Erasmo Piaggi, 65 P.IVA 02189740695 e CO.GE.PRI. srl (Mandante), con sede legale in Guardiagrele Via F.M. De Benedictis, 4 P.IVA 01818970699";
- con Determinazione Dirigenziale n. 986 del 09.10.2024 veniva approvata la variante tecnica e suppletiva dei lavori denominati "Lavori di costruzione dell'asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con la A14 (Ch) – Lavori residuali di cui al contratto principale";
- con Determinazione Dirigenziale n. 1084 del 28.10.2024 si è provveduto ad approvare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori principali, realizzati dall'A.T.I. "Di Persio Costruzioni s.a.s. di Di Persio Luca & C. - CO.GE.PRI. s.r.l."

Evidenziato, che in sede di redazione della perizia di variante, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Pasquale Scazzariello riportava, fra le cause che hanno reso necessaria la redazione della succitata variante, quanto segue:

"In corso d'opera, durante la esecuzione dei lavori, si sono riscontrate alcune problematiche per le quali si ritiene opportuno prevedere modifiche, sebbene non sostanziali, al progetto appaltato finalizzate, sostanzialmente, alla regolarizzazione della livelletta stradale nell'ultimo tratto viario, alla esatta definizione dei tratti di muro di contenimento della scarpata di monte in rapporto alla reale orografia dei terreni, alla regimentazione delle acque di pioggia ove mancante, alla sistemazione delle banchine in terra e delle scarpate. È inoltre prevista l'eliminazione della geostuoia causa la presenza, sulle scarpate, di stabili e ben strutturati apparati radicali, ricreatisi nel tempo intercorso dalla ultimazione delle opere originarie. I lavori in variante consistono, sostanzialmente, nelle seguenti migliorie:

- Riutilizzo del materiale di scavo nell'ambito del cantiere;
- Regimentazione acque meteoriche;
- Parziale modifica del tracciato stradale e della livelletta;
- Ottimizzazione dei muri di contenimento della scarpata lato monte."

Considerato che:

- la "parziale modifica del tracciato stradale e della livelletta" prevista nella perizia di variante approvata con Determinazione Dirigenziale n. 986/2024, comporta l'occupazione di ulteriori terreni rispetto a quelli già individuati nel piano particellare di esproprio allegato al Progetto Esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 407 del 10.10.2006 e a quelli già occupati con Decreto Motivato n. 56 del 23 ottobre 2007, come da tavola 07_Piano Particellare di Esproprio, allegato alla stessa variante;



PROVINCIA
DI CHIETI



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

- come previsto dagli elaborati costituenti la variante tecnica e suppletiva dei lavori denominati “Lavori di costruzione dell’asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con la A14 (Ch) – Lavori residuali di cui al contratto principale” approvata con Determinazione Dirigenziale n. 986/2024, per l’esecuzione dei lavori, si rende necessario – con carattere di urgenza ed indifferibilità - occupare terreni attigui a quelli già occupati, al fine di dare esecuzione ai lavori previsti dalla Variante sopra richiamata;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 148 del 06.02.2025, con la quale si determinava fra l’altro:

...omissis...

- di dare atto, in ragione di quanto in premessa, che i lavori di realizzazione dell’asse di collegamento denominati “Lavori di costruzione dell’asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con la A14 (Ch)” il cui progetto definitivo è stato approvato con D.G.P.n. 407 del 10.10.2006, unitamente ai lavori residuali, denominati “Lavori di costruzione dell’asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con la A14 (Ch) - lavori residuali di cui al contratto principale” il cui progetto definitivo è stato approvato con decreto Presidenziale n.45 del 18.04.2023 e i lavori previsti dalla rispettiva variante tecnica e suppletiva approvata con Determinazione Dirigenziale n.896 del 09.10.2024, rivestono carattere di pubblica utilità. Il Decreto di Esproprio definitivo dovrà essere emesso entro cinque anni dalla data di approvazione della presente, salvo ulteriori proroghe ai sensi del comma 5 dell’art. 13 del D.P.R. 327/2001;
- di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 986 del 09.10.2024 è stata approvata la variante tecnica e suppletiva dei lavori denominati “Lavori di costruzione dell’asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con la A14 (Ch) – Lavori residuali di cui al contratto principale” che prevede l’occupazione di terreni attigui a quelli già occupati con decreto motivato n. 56/2007 – giusta pubblica utilità dell’opera estesa anche ai suddetti terreni indicati nell’elaborato “07_piano particellare di esproprio” che allegato alla presente ne costituisce parte sostanziale ed integrante;
- di integrare, il provvedimento di approvazione del Progetto Esecutivo dei “Lavori di costruzione dell’asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con la A14 (Ch)” avvenuto con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 407 del 10.10.2006, il provvedimento di approvazione dei lavori denominati “Lavori di costruzione dell’asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con la A14 (Ch) – Lavori residuali di cui al contratto principale”, avvenuto con Decreto Presidenziale n.45 del 18.04.2023 e il provvedimento di approvazione della variante tecnica e suppletiva dei “Lavori di costruzione dell’asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con la A14 (Ch) – Lavori residuali di cui al contratto principale” avvenuto con Determinazione Dirigenziale n. 986 del 09.10.2024, ai sensi del comma 14, art. 16 del D.P.R. n. 327/2024, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità;
- di dare atto che l’esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante sopracitata riveste carattere di urgenza ed indifferibilità;

...omissis..

Ritenuto che occorre procedere all’occupazione d’urgenza, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. n° 327/2001, dei terreni necessari all’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto,

Dato atto che l’esecuzione dei lavori riveste carattere d’urgenza e ravvisata la necessità di emanare, senza particolari indagini e formalità, il decreto che determina, in via provvisoria, l’indennità di occupazione e di esproprio anticipata dei beni interessati;

Visti:



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 22 bis;
- la Legge Regionale 3 marzo 2010 n. 7;
- l'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Chieti n. 220 del 30 dicembre 2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore 2 all'ing. Paola CAMPITELLI;

Accertata la propria competenza all'emanazione del presente atto;

DECRETA

Art. 1

Le premesse, unitamente all'allegato allegati a), formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

Art.2

È disposta, in favore della Provincia di Chieti con sede in c.so Marrucino 97, Chieti C.F. 80000130692 – l'occupazione d'urgenza dei terreni, come riportato nell'Allegato a) "Elab. 7_ Piano Particellare di Esproprio - Variante per la realizzazione dei lavori di "Lavori di costruzione dell'asse di collegamento del Porto Regionale di Ortona con la A14 (CH) LAVORI RESIDUALI DI CUI AL CONTRATTO PRINCIPALE - CUP: D71B06000370002

Art.3

Di determinare in via provvisoria le indennità di esproprio come riportato nell'Allegato a) "Elab. 7_ Piano Particellare di Esproprio - Variante";

Art.4

L'esecuzione del presente provvedimento, ai fini dell'immissione in possesso, da effettuarsi con le modalità dell'Art. 24 del T.U.E., dovrà aver luogo nel termine di tre mesi dall'emanazione del Presente Provvedimento.

Art. 5

Che ai sensi del art. 22 bis, il decreto definitivo di esproprio dovrà essere emanato nel termine di cui all'art.13 del D.P.R. 327/2001 e precisamente entro cinque anni dall'approvazione del progetto definitivo.

Art. 6

Le ditte proprietarie che intendono accettare le indennità loro attribuite, potranno darne comunicazione all'Ufficio Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare - Espropri della Provincia di Chieti entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di immissione in possesso, ed avranno diritto a ricevere un acconto pari all'80% dell'indennità; a tale scopo dovranno inoltrare ai recapiti dell'autorità espropriante nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa con l'apposito modello predisposto dall'autorità espropriante denominato "dichiarazione di accettazione dell'indennità di espropriazione e di cessione volontaria dei beni" contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene.

Decorsi, senza riscontro per l'accettazione dell'indennità proposta, trenta giorni dalla data di immissione in possesso, deve intendersi come non concordata la determinazione delle indennità e quindi verrà disposto il deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle indennità provvisorie non accettate, ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 327/2001, ed il procedimento continuerà con l'applicazione delle norme sancite nel T.U.E; in particolare gli espropriandi avranno la facoltà di proporre istanza di determinazione definitiva dell'indennità per mezzo di un collegio di tecnici, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., nominando un proprio tecnico di fiducia;

In caso di ulteriore silenzio la Provincia di Chieti procederà d'ufficio a richiedere la determinazione dell'indennità definitiva all'apposita Commissione Provinciale.

Art.7



Provincia del Parco Nazionale della Maiella

Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi

Provincia dei Cammini Religiosi

Il pagamento del saldo avrà luogo una volta effettuato il frazionamento catastale delle aree interessate, ed individuate le superfici definitive di esproprio, con effettuazione del computo e conguaglio in fase di liquidazione del saldo dell'indennità e dopo il ricevimento della documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà dei beni, nonché la certificazione necessaria per il riconoscimento delle indennità aggiuntive e/o maggiorazioni.

Art.8

Nei trenta giorni successivi la redazione dello stato di consistenza e della contestuale immissione in possesso, i proprietari, anche nel caso di non condivisione della indennità offerta, potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

A seguito della presentazione delle osservazioni, la Provincia di Chieti si riserva di assumere i provvedimenti conseguenti rideterminando se del caso l'indennità provvisoria.

Art.9

Le indennità determinate nel presente decreto possono essere soggette a ritenute del 20%, ai sensi di quanto disposto dall'art.35 del D.P.R. 327/2001, qualora le aree interessate dall'esproprio siano incluse all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968 in favore dei soggetti non esercitanti un'impresa commerciale.

AVVISA

(esecuzione del decreto)

- Che il presente decreto sarà eseguito tramite verbalizzazione dello stato di consistenza e contestuale immissione in possesso da parte dell'autorità espropriante, **che avverrà il giorno giovedì 24 aprile 2025 dalle ore 10:30, in prossimità dei beni da occupare e/o espropriare.**
- Le ditte intestatarie sono invitate ad essere presenti alle operazioni, al fine di constatare lo stato effettivo degli immobili all'atto dell'immissione in possesso.
- Si fa presente in ogni modo che in caso di assenza delle ditte intestatarie, si procederà ugualmente alle operazioni di cui sopra e il relativo verbale sarà sottoscritto da due testimoni.
- Al contraddittorio sono ammessi anche gli eventuali fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Online della Provincia di Chieti, sull'Albo Pretorio di comuni di Miglianico e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- che il presente decreto venga notificato nei modi di legge, alle ditte catastalmente intestatarie;
- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per il compimento dei successivi dei successivi adempimenti;
- che tutte le comunicazioni indirizzate dagli interessati dovranno essere inviate alla **Provincia di Chieti – Servizio Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare, Espropri** con le seguenti modalità:
 - tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.provincia.chieti.it;
 - tramite raccomandata A/R all'indirizzo: C.so Marrucino, 97 – 66100 – Chieti (Ch);
 - tramite consegna a mano presso la sede della Provincia di Chieti ubicata al corso Marrucino 97, 66100 – Chieti c/o l'Ufficio Protocollo al piano secondo.

COMUNICA

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla notifica o dell'avvenuta conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie



PROVINCIA
DI CHIETI



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Provincia dei Cammini Religiosi

riguardanti la determinazione dell'indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

- che ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 il trattamento dei dati viene effettuato esclusivamente con la finalità di dare corso alle procedure espropriative, sia con modalità cartacee che informatiche.

Il Dirigente del Settore 2
Dott. Ing. Paola CAMPITELLI



Provincia del Parco Nazionale della Maiella
 Provincia della Via Verde della Costa dei Trabocchi
 Provincia dei Cammini Religiosi

ESTRATTO DELL'ALLEGATO A)
 "PIANO PARTICELLA DI ESPROPRIO"

N. DITTA	DITTA CATASTALE	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	SUPERFICIE TOTALE	SUPERFICIE DA ESPROPRIARE	VALORE UNITARIO	INDENNITA' OFFERTA
			n.	n.	mq	mq	€/mq	€
1	MARCHEGGIANI MANOLA	ORTONA	32	4606	285,00	285,00	2,00 €	570,00 €
	MORETTI EZIO	ORTONA	32					
2	MARCHEGGIANI MANOLA	ORTONA	32	1125	10,00	10,00	2,00 €	20,00 €
	MORETTI EZIO	ORTONA	32					
3	MARCHEGGIANI MANOLA	ORTONA	32	4602	555,00	555,00	2,00 €	1 110,00 €
	MORETTI EZIO	ORTONA	32					
4	MARCHEFFIANI GIUSEPPE	ORTONA	32	4604	2545,00	1008,76	2,00 €	2 017,52 €
5	FARINELLI GABRIELE	ORTONA	32	4608	840,00	525,60	2,00 €	1 051,20 €
	FARINELLI LUCIANO	ORTONA	32					
	FARINELLI ROSARIA	ORTONA	32					
	BOSICA LILLIANA	ORTONA	32					
	FARINELLI ANTONIO	ORTONA	32					
	FARINELLI FABIO	ORTONA	32					



Dipartimento Presidenza della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it